

CONSORZIO
“TIBERIA DI SPERLONGA,,

Aut.

STATUTO
E
REGOLAMENTO

(Approvati dall'Assemblea Straordinaria il 3 - 7 - 1958
(rog. notaro Clementi, n° 154476)

» *dal Comune di Sperlonga il 18 - 12 - 1958*
(Atto 59)

» *dalla Prefettura di Latina il 4 - 4 - 1959)*
(Div. 4° - N° 2873)

Sede legale: SPERLONGA (prov. Latina)
Uffici Amministrativi: Roma - Via F. Crispi, 10 - Tel. 471.190

I N D I C E

STATUTO

	pag.
Art. 1 - Regime giuridico e Sede	5
» 2 - Scopo e durata	5
» 3 - Territorio consorziale e perimetro	6
» 4 - Utenti obbligatori	6
» 5 - Utente eventuale - Ampliamento	6
» 6 - Patrimonio	7
» 7 - Organi del Consorzio	7
» 8 - Assemblea Generale	8
» 9 - Attribuzioni dell'Assemblea Generale	8
» 10 - Voti e votazioni nell'Assemblea Generale	9
» 11 - Consiglio d'Amministrazione	10
» 12 - Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione	11
» 13 - Comitato Esecutivo	13
» 14 - Presidente del Consorzio	13
» 15 - Segretario	14
» 16 - Revisori dei Conti	14
» 17 - Collegio degli Arbitri	15
» 18 - Regolamenti consorziali	15
» 19 - Conflitti di interessi	16
» 20 - Verbali delle adunanze	16
» 21 - Deliberazioni riguardanti pubblici servizi	16
» 22 - Pubblicazione delle deliberazioni e reclami	17
» 23 - Disposizioni transitorie	17

REGOLAMENTO

Art. 1 - Premessa	18
» 2 - Servizi amministrativo e tecnico del Consorzio	18
» 3 - Esercizio finanziario	19
» 4 - Programmi e piani di lavori	19
» 5 - Aste e appalti	19
» 6 - Disciplina consorziale	20
» 7 - Norme generali per l'esecuzione di opere	21
» 8 - Opere e autorizzazioni	21
» 9 - Domande di autorizzazione alle opere	21
» 10 - Documenti a corredo delle domande	22
» 11 - Revoca delle autorizzazioni	22
» 12 - Norme per l'edilizia sui terreni di cat. A	23
» 13 - Catasto	23
» 14 - Classificazione dei terreni	24
» 15 - Quote di contribuenza e determinazione dei contributi	24
» 16 - Formazione dei ruoli e loro pubblicazione	25
» 17 - Contributi per le spese fisse della gestione normale	25
» 18 - Esattore	26
» 19 - Tesoreria e ricevitoria	26
» 20 - Riscossioni e pagamenti	26
» 21 - Rendiconto del tesoriere	26
» 22 - Determinazione del numero dei voti	26
» 23 - Commissioni consultive	27
» 24 -)	
» 25 -) Disposizioni finali e transitorie	28
» 26 -)	

STATUTO

CAP. I

REGIME GIURIDICO - SEDE - SCOPO - TERRITORIO

ART. 1.

Il Consorzio Tiberia di Sperlonga è retto dal presente Statuto e per tutto quanto lo Statuto stesso non disponga dalle disposizioni di legge, in quanto compatibili, ma in ogni caso tutte le volte che queste siano inderogabili, contenute nel D.L.L. 1 settembre 1918 n. 1446, convertito in legge con legge 13 aprile 1925 n. 473, nel Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie approvato con R. D. 25 luglio 1904 n. 523 modificato in legge 13 luglio 1911 n. 774, negli articoli 914-918 del Codice Civile ed in qualsiasi altra norma legislativa che regola i Consorzi che si propongono scopi come quelli di cui all'art. 2 che segue.

Il Consorzio ha sede in Sperlonga ed uffici amministrativi in Roma.

SCOPO E DURATA

ART. 2.

Il Consorzio ha lo scopo di mantenere, esercire, ricostruire ed eseguire le opere stradali, quelle per l'approvvigionamento idrico, per la regolarizzazione del deflusso delle acque, per approvvigionamento dell'energia elettrica ed in genere ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive connesse con quelle sopra specificate ed interessanti le zone comprese nel suo perimetro, ivi comprese le opere ed i miglioramenti previsti dalla legge 25-7-1952 N. 991 e successive modificazioni ed aggiunte.

In particolare esso provvede:

a) alla progettazione, alla esecuzione, ed al finanziamento delle opere che interessano totalmente ed anche parzialmente la collettività, anche mediante esecuzione di opere di sostegno, difesa e regolamentazione dei fossi e corsi d'acqua esistenti nel perimetro del Consorzio, anche se a carattere torrenziale;

b) alla progettazione, alla esecuzione ed al finanziamento delle opere di interesse non collettivo se richieste dagli interessati ed a spese dei medesimi;

c) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere e degli impianti che interessano totalmente o anche parzialmente la collettività;

u) all'attuazione delle misure che si ritengono necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della zona, anche mediante piantagioni arboree sulle strade ed aree di proprietà del Consorzio.

La durata del Consorzio è indeterminata.

TERRITORIO CONSORZIALE E PERIMETRO

ART. 3.

Il territorio del Consorzio ha la superficie totale di circa ha. 400 (ettari quattrocento).

Il territorio del Consorzio è delimitato dal seguente perimetro:

Mare Tirreno, Scalfati, Comune di Sperlonga, Comune di Fondi, Comune di Itri, proprietà Falzetti. Tutto secondo la linea riportata dalla cartografia allegata che forma parte integrante e sostanziale del presente Statuto e nella quale il territorio stesso è circoscritto in rosso.

CAP. II

UTENTI E PATRIMONIO

ART. 4.

UTENTI OBBLIGATORI

Fanno parte del Consorzio i proprietari dei fondi ed eventuali sovrastrutture costruzioni compresi nel perimetro di cui all'art. 3 assegnati e ricevuti dalla Cooperativa Agricola Tiberia. Essi si obbligano anche per i loro eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, di fare parte del Consorzio come sopra costituito. Ne fanno quindi parte anche tutti coloro che per acquisto, cessione od altro siano subentrati, anche parzialmente, ai proprietari loro danti causa. L'appartenenza al Consorzio, sia per i partecipanti originari, sia per quelli che, a qualsiasi titolo, acquistano dai primi, non può essere derogata e qualsiasi patto contrario è nullo. Pertanto i proprietari predetti che trasferiscono in tutto o in parte la loro proprietà per atti tra vivi sono tenuti a richiamare nell'atto di trasferimento l'obbligo per l'acquirente di appartenere al Consorzio.

ART. 5.

UTENTE EVENTUALE - AMPLIAMENTO

Usufruiscono dei benefici spettanti ai consorziati anche i proprietari di terreni adiacenti, sui quali sia possibile estendere o sui quali sia di fatto esteso il godimento delle opere interessanti il perimetro consorziale; tali beneficiari sono tenuti a sopportare l'onere dei contributi anche per le valorizzazioni già realizzate, come se fossero consorziati.

E' anche possibile ampliare il territorio del Consorzio, qualora ciò sia richiesto dai proprietari di terreni adiacenti che rappresentino almeno il quaranta per cento della superficie da annettersi e ciò sia deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio d'Amministrazione, ed anche quando l'ampliamento venga concordato, per il miglior raggiungimento dei fini del Consorzio nell'interesse dei consorziati e dei consorziandi, fra le autorità competenti ed il Consiglio di Amministrazione, e infine quando sia disposto sempre per il miglior raggiungimento dei detti fini dalle stesse autorità competenti.

ART. 6.

PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito dall'insieme delle opere e delle aree di proprietà collettiva ed indivisa, originariamente di proprietà di privati o della cooperativa Tiberia anche se non ancora sciolta, che vendette o consegnò terreni ricadenti nei limiti del territorio consorziale; nonché dall'insieme delle opere e delle aree che saranno conferite al Consorzio dai privati consorziati od interessati alla zona, e particolarmente sarà costituito:

— dalle aree stradali, piazze, relitti ed aree di uso e di interesse generale;

— dagli impianti in genere di uso collettivo, dagli immobili consorziali e dalle attrezzature varie occorrenti per il potenziamento e lo sviluppo della zona;

— dai contributi consorziali;

— dalle eventuali opere d'interesse collettivo, che, eseguite da privati, venissero al Consorzio stesso conferite per assicurare il loro mantenimento nell'interesse della collettività.

CAP. III

RAPPRESENTANZA CONSORZIALE ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 7.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) il Collegio degli Arbitri.

ASSEMBLEA GENERALE - COSTITUZIONE
CONVOCAZIONE - FUNZIONAMENTO

ART. 8.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i proprietari dei fondi compresi nel territorio del Consorzio e quindi iscritti nel Catasto Consorziale, nonché da coloro i quali ne siano ammessi a far parte.

I consorziati pro indiviso saranno rappresentati dal condomino da loro designato.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, e ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio di Amministrazione o ne facciano richiesta tanti consorziati che, riuniti insieme, rappresentino almeno il quarto del totale dei voti di tutti i consorziati.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente mediante avviso da affiggersi nell'Albo Consorziale a Sperlonga e negli uffici di Roma almeno dieci giorni prima di quello fissato ed inoltre mediante lettera raccomandata inviata per posta o a mano ai singoli consorziati.

In tale avviso e nelle lettere raccomandate deve essere indicato il luogo, il giorno, l'ora della riunione in prima e seconda convocazione che deve seguire almeno 24 ore dalla prima. *segue anche ad ora successiva dello stesso giorno*

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti consorziati che dispongano di almeno della metà della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti di cui dispongono gli intervenuti salvo le eccezioni di cui all'art. 9.

I consorziati possono partecipare all'Assemblea Generale a mezzo di altra persona consorziata che li rappresenta a tutti gli effetti, purchè munita di delega.

E' ammesso il cumulo delle deleghe fino ad un massimo di cinque a favore di una stessa persona.

L'assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Funziona generalmente da Segretario, il Segretario del Consorzio oppure altra persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Per le votazioni funzionano da scrutatori due membri scelti dagli intervenuti tra i presenti al momento dell'apertura dell'adunanza. Il verbale dell'adunanza deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e, quando occorra, dagli scrutatori.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE E MAGGIORANZE

ART. 9.

Spetta all'Assemblea Generale:

1) eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione e fra i medesimi il Presidente;

2) autorizzare impegni di spesa che portino la somma degli oneri a carico di tutti i consorziati in uno stesso esercizio oltre il limite di venti milioni di competenza del Consiglio di Amministrazione;

3) deliberare sulle modifiche dello Statuto consorziale e sull'ampliamento del territorio nel caso previsto dall'art. 5;

4) deliberare sull'eventuale scioglimento del Consorzio;

5) nominare i Revisori dei Conti e determinare il relativo compenso;

6) nominare i membri del Collegio degli Arbitri ed il loro Presidente;

7) deliberare sul bilancio preventivo ed approvarlo;

8) deliberare sul bilancio consuntivo ed approvarlo;

9) prendere deliberazioni e dare l'approvazione sugli atti e sulle questioni che le verranno sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

10) approvare i regolamenti contenenti le norme da seguire per la determinazione e l'esazione dei contributi consortili e dei voti da attribuire a ciascun consorziato nonchè le disposizioni di carattere generale e particolare che dovranno essere osservate nelle costruzioni di qualsiasi genere perchè esse si armonizzino con le esigenze panoramiche ed artistiche del complesso.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Per le deliberazioni di cui ai punti 2, 7 e 9 del presente articolo è necessario che la somma dei voti favorevoli rappresenti almeno il 40 per cento della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati e almeno il 50 per cento per le deliberazioni di cui al punto 3. Per deliberare lo scioglimento del Consorzio di cui al punto 4 occorre il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il 60 per cento della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati.

VOTI E VOTAZIONI NELL'ASSEMBLEA GENERALE

ART. 10.

I voti di cui può disporre ciascun consorziato sono stabiliti dal Regolamento in funzione dell'estensione e del valore contributivo dei terreni. Il regolamento sarà approvato dall'Assemblea dei consorziati come dall'articolo precedente.

Dal 15 al 25 ottobre di ogni anno debbono essere pubblicati mediante affissione agli albi consorziali di Sperlonga e della Sede di Roma a cura del Consiglio di Amministrazione le liste aggiornate di tutti i consorziati; tali liste devono specificare i voti a cui ogni consorziato ha diritto con la giustificazione dei voti attribuitigli, nonchè la somma dei voti risultante a tutto il complesso dei consorziati.

Entro il 31 ottobre debbono essere presentati gli eventuali reclami contro le liste da parte dei consorziati al Consiglio di Amministrazione.

Questo entro venti giorni deve comunicare agli interessati le sue decisioni motivate in merito ai reclami.

Le decisioni del Consiglio sono esecutive.

I voti specificati dalle liste ed eventualmente modificati dietro reclamo, sono attribuiti ad ogni consorziato nelle eventuali votazioni di Assemblea. Dovranno effettuarsi a scrutinio segreto e per scheda le votazioni relative alla elezione dei Consiglieri e del Presidente, salvo che l'Assemblea non vi proceda per acclamazione all'unanimità.

Dovranno inoltre effettuarsi a scrutinio segreto e per scheda le votazioni relative a deliberazioni concernenti persone, nonché quelle per le quali ciò sia richiesto da tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti complessivamente spettanti a tutti i presenti.

Salvo il caso di unanimità le votazioni si fanno per appello nominale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO

ART. 11.

Il Consiglio di Amministrazione è composto di dodici membri eletti dall'Assemblea Generale tra i consorziati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica due anni. I consiglieri, al termine del biennio, sono rieleggibili.

Possono essere eletti Consiglieri i consorziati, anche se donne.

Non sono eleggibili a far parte del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che abbiano liti pendenti con il Consorzio;
- b) coloro che avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora;
- c) coloro che siano stati condannati per delitti infamanti;
- d) coloro che abbiano in appalto lavori e forniture consorziali.

Il verificarsi di qualcuna delle circostanze sopra citate per un consigliere in carica produce la decadenza immediata dalla carica stessa.

Quando le elezioni dei consiglieri e del presidente avvengono per scrutinio segreto e per scheda risultano eletti i primi, fino alla copertura dei posti disponibili, che abbiano riportato il maggior numero di voti senza che sussistano dei minimi di voti da riportare. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. Qualora qualcuno dei primi risulti ineleggibile, oppure rifiuti la carica, o a voce, seduta stante, o per iscritto entro dieci giorni dall'Assemblea Generale, subentrando nella carica di consiglieri coloro che succedono in ordine decrescente di voti riportati. Analogamente si procede quando anche successivamente qualche consigliere cessi dalla carica per qualsiasi motivo. La sostituzione si effettua per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione da prendersi alla prima adunanza. Le votazioni del Consiglio di Amministrazione si effettuano normalmente per alzata di mano e se del caso per appello nominale. Si effettuano invece a scrutinio se-

greto per l'attribuzione di cariche particolari, per deliberazioni concernenti persone ed in tutti i casi in cui ciò sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Per le votazioni a scrutinio segreto il Presidente deve consegnare ai consiglieri, durante la seduta, le schede timbrate e siglate. Prima, durante e dopo le votazioni, gli scrutatori sono tenuti ai controlli ed ai compiti come per le votazioni delle Assemblee Generali.

Per la firma dei verbali vale quanto disposto per le Assemblee Generali.

Un consigliere assente, e mai più di uno, può farsi rappresentare dal Presidente o da altro consigliere.

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 12.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) nominare nel suo seno un Comitato esecutivo composto di sei membri;
- 2) designare il Segretario;
- 3) deliberare la convocazione dell'Assemblea Generale e stabilire i relativi ordini del giorno;
- 4) preparare il bilancio preventivo e consuntivo tenendo distinte le gestioni di carattere generale da quelle di carattere speciale;
- 5) predisporre tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea generale;
- 6) approvare preventivamente i progetti delle opere da eseguire, stabilendo caso per caso, se i lavori e le forniture debbano effettuarsi a seguito di licitazione privata, di trattative private, per cottimo, in amministrazione diretta, ecc.;
- 7) approvare i collaudi delle opere eseguite;
- 8) deliberare le contrattazioni dei mutui e finanziamenti in genere ed autorizzare il Presidente a contrarre mutui ed accettare i finanziamenti stessi;
- 9) curare la esecuzione di tutte le opere e misure relative a nuove costruzioni ovvero alla manutenzione e conservazione delle opere esistenti ovvero riguardanti il potenziamento, il miglioramento e lo sviluppo agricolo, forestale, edilizio del territorio consortile.

Inoltre predisporre un progetto paesistico di massima relativo alla intera zona lottizzabile facente parte del perimetro del Consorzio secondo i criteri di massima fissati dalla Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti determinando altresì in armonia a detti criteri ed ai dettami della Commissione edilizia comunale la proporzione fra area coperta ed area scoperta per

le costruzioni da eseguirsi dai singoli consorziati nei lotti di loro proprietà e, per quel che riguarda la fascia di comprensorio consortile sottoposta a vincolo paesistico, determinando la ubicazione, rispetto all'area del lotto di proprietà del consorziato, dell'erigendo fabbricato;

10) provvedere all'acquisto e alla vendita di beni mobili ed immobili, alla permuta, agli affitti, alla costituzione di servitù attive e passive;

11) provvedere alla gestione ed all'esercizio degli impianti e delle attività che il Consorzio abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea Generale;

12) provvedere alla gestione dell'esercizio degli impianti che il consorzio, in attuazione del suo scopo, abbia costruito per i servizi comuni e delle attività che esso abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea Generale;

13) dare concessioni di licenze nei limiti che saranno fissati da un eventuale regolamento;

14) predisporre il Regolamento organico e disciplinare per gli impiegati del Consorzio, i regolamenti per i singoli servizi e gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto;

15) predisporre e deliberare sui regolamenti per la determinazione e l'esazione dei contributi, per l'attribuzione dei voti spettanti a ciascun consorziato e per le norme da seguire nelle costruzioni di ogni genere;

16) nominare e licenziare il personale;

17) deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria;

18) approvare i ruoli di contribuenza;

19) pronunciarsi sui reclami di ogni genere presentati dai consorziati;

20) costituire eventuali commissioni tecniche, amministrative e legali e redigere il regolamento per il funzionamento delle commissioni stesse;

21) autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria ed alla straordinaria amministrazione in conformità alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea Generale; nonché assolvere tutti i compiti prescritti dal presente statuto;

22) prendere sotto la sua responsabilità a maggioranza assoluta provvedimenti di urgenza, che rientrino nella competenza dell'Assemblea Generale, quando la urgenza sia effettivamente tale da non permettere la sua convocazione; salvo a convocare entro quaranta giorni l'Assemblea stessa per la ratifica dei provvedimenti presi;

23) deliberare sull'ampliamento del territorio del Consorzio nei casi di sua competenza;

24) autorizzare impegni di spese che non portino la somma degli oneri a carico della totalità dei consorziati oltre i limiti di 20 milioni per un solo esercizio.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 13.

Il Comitato esecutivo è composto di sei consiglieri ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Il Comitato esecutivo funziona con le attribuzioni e con le norme fissate dal Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

ART. 14.

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea Generale fra i dodici che in seguito a votazione sono risultati eletti membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio e pertanto lo rappresenta in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Egli presiede il Consiglio di Amministrazione, apre e chiude le relative sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni.

Spetta al Presidente:

1) convocare l'Assemblea Generale, quando ciò sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un quarto della somma dei voti spettanti a tutti i consorziati. Convocare il Consiglio di Amministrazione secondo le norme dello Statuto;

2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di amministrazione e firmare tutti gli atti e contratti relativi alla amministrazione del Consorzio;

3) curare l'esatta assegnazione alle singole gestioni delle entrate e delle spese del Consorzio;

4) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;

5) promuovere le azioni possessorie e tutte quelle di natura urgente;

6) ordinare i pagamenti e le riscossioni;

7) esercitare l'alta vigilanza sull'andamento dell'amministrazione e in specie sulla regolare tenuta delle scritture contabili, dei registri catastali, facendo ogni anno praticare d'ufficio, contro pagamento della tassa di voltura, i trapassi di proprietà che risultano dal registro del Catasto ufficiale;

8) firmare i ruoli di contribuenza secondo i bilanci approvati e le classifiche in vigore;

9) promuovere dallo Stato o da altri Enti l'eventuale concessione di opere e di richiedere l'eventuale liquidazione di contributi statali o di altri Enti;

10) firmare le delegazioni di pagamento sui contributi consorziali il cui rilascio sia stato autorizzato dal Consiglio;

11) fare eseguire di ufficio ripristini alle opere danneggiate provvedendo ad attribuire e ad ottenere il rimborso delle relative spese a carico del consorziato che ha provocato il danno, ove il consorziato stesso non provveda direttamente su richiesta del Presidente;

12) adottare nei casi di assoluta ed effettiva urgenza, sentito il Comitato esecutivo, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione con l'obbligo di chiederne sanatoria alla prima seduta da convocarsi entro dieci giorni.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente il consorzio è retto dal Vice Presidente con i relativi poteri fino alla convocazione dell'Assemblea.

Il voto del Presidente ha la prevalenza in caso di parità per la formazione della maggioranza. I Consiglieri che siano assenti da tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

Quando si determinano le condizioni per cui un Consigliere od anche il Presidente debbano decadere dalla carica, per non compiuto periodo, la decadenza è pronunziata dal Consiglio previa contestazione all'interessato.

SEGRETARIO

ART. 15.

Un membro del Consiglio di Amministrazione viene designato dal Consiglio stesso come Segretario.

Egli ha i seguenti compiti:

- 1) fungere da Segretario nelle sedute del Consiglio;
- 2) coadiuvare il Presidente in tutte le sue mansioni;
- 3) essere depositario dei registri e documenti consorziali della cui tenuta è responsabile;
- 4) firmare con il Presidente i mandati di pagamento;
- 5) curare la compilazione annuale delle liste dei consorziati con l'indicazione motivata dei voti a ciascuno attribuiti.

REVISORI DEI CONTI

ART. 16.

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di cinque dall'Assemblea Generale. Possono essere nominati Revisori dei conti anche persone estranee al Consorzio, non mai i membri del Consiglio di Amministrazione. Durano in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio di amministrazione ed hanno tutti i poteri, le facoltà, gli obblighi e le mansioni dei sindaci delle Società commerciali.

COLLEGIO DEGLI ARBITRI

ART. 17.

Il Collegio degli Arbitri costituito per la soluzione stragiudiziale delle vertenze che possono insorgere tra gli utenti ed il Consorzio, è composto di cinque membri dei quali tre permanenti nominati dalla Assemblea Generale anche fra gli estranei al Consorzio, e due nominati di volta in volta, uno per ciascuno da ognuna delle parti in causa. I membri permanenti durano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Al giudizio arbitrale debbono essere deferite tutte le controversie che possono insorgere fra i consorziati ed il Consorzio, tra i consorziati fra loro.

Gli arbitri giudicano quali arbitri irrituali e la loro decisione è impugnabile con ricorso all'Autorità giudiziaria nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

La procedura da seguirsi e le norme da applicarsi per le nomine degli arbitri permanenti sono le stesse disposte per le elezioni dei Consiglieri.

Il presidente del collegio arbitrale viene eletto dai membri permanenti e fissa alle parti il termine perentorio e le modalità per la nomina dei loro arbitri.

L'arbitro di parte consorziale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

In casi di mancata nomina nel termine fissato l'arbitro o gli arbitri di parte saranno nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Latina su richiesta del Presidente del Collegio degli Arbitri

REGOLAMENTI CONSORZIALI

ART. 18.

I Regolamenti consorziali predisposti dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 12 ed approvati dalla Assemblea a norma dell'art. 9 debbono contenere, in particolare:

a) le norme per la determinazione dei contributi e per la loro esazione;

b) le norme per la determinazione dei voti spettanti a ciascun consorziato.

Con l'approvazione dell'Assemblea i Regolamenti acquistano forma obbligatoria per tutti i consorziati e loro aventi causa a qualsiasi titolo.

I Regolamenti consorziali non potranno essere modificati se non in forza di delibera della Assemblea dei consorziati.

CAP. V

DISPOSIZIONI GENERALI

CONFLITTI D'INTERESSI

ART. 19.

Il diritto di voto non può essere esercitato dal consorziato nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, uno specifico interesse in contrasto con il Consorzio in relazione all'oggetto delle deliberazioni e in tutti gli altri casi previsti dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Il numero dei voti spettanti al consorziato e per i quali non può essere esercitato il diritto di voto, è computato ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Gli Amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità e in tutti gli altri casi previsti dalle leggi.

VERBALI DELLE ADUNANZE

ART. 20.

Per ogni adunanza degli organi consorziali viene redatto un verbale, dal quale devono risultare la data in cui sono stati diramati gli inviti, la data, l'ora ed il luogo della convocazione, il nome degli intervenuti, la constatazione della legalità dell'adunanza, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il riassunto della discussione e le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario delle sedute.

DELIBERAZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI SERVIZI

ART. 21.

Tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea Generale devono prendere deliberazioni relative ai pubblici servizi, deve inviarsi avviso di convocazione per partecipare alla seduta anche al Sindaco del Comune di Sperlonga, il quale, personalmente o per mezzo del Segretario Comunale munito di apposita delega, partecipa alla riunione dell'organo convocato e, limitatamente alle questioni relative ai pubblici servizi, partecipa alle votazioni e dispone di un numero di voti pari al trenta per cento della somma dei voti, di cui dispongono tutti gli altri presenti alla riunione, siano essi consorziati o consiglieri.

ART. 22.

Le deliberazioni degli organi consorziali soggette a pubblicazione debbono essere pubblicate negli albi consorziali di Sperlonga e della Sede di Roma per tre giorni consecutivi a decorrere almeno dal decimo giorno successivo alla loro data.

Contro le deliberazioni che li riguardano gli interessati possono fare opposizione presentando ricorso entro il ventesimo giorno successivo alla loro data all'organo che le ha emanate. Il ricorso è deciso con motivata deliberazione da pubblicarsi agli albi consorziali e contemporaneamente da comunicarsi al ricorrente.

La decisione, se di competenza del Presidente, deve essere adottata entro venti giorni dalla presentazione del ricorso, se di competenza di un organo collegiale nella prima adunanza successiva. I ricorsi non sospendono l'esecuzione delle deliberazioni. Ogni consorziato, oltre al diritto di prendere visione delle deliberazioni degli organi consorziali, ha anche il diritto, così come lo hanno i dipendenti del Consorzio, di farsi rilasciare copia in carta da bollo, pagandone le relative spese, dal Segretario del Consorzio di ogni deliberazione che lo riguarda.

Tutte le contestazioni, ricorsi, opposizioni, comunicazioni di provvedimenti, diffide o simili vengono notificate dal Consorzio agli interessati e viceversa mediante raccomandata, con ricevuta di ritorno per posta o a mano o con altro mezzo atto a comprovare l'avvenuta notifica.

CAP. VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 23.

Le modifiche apportate allo Statuto del Consorzio allegato all'atto costitutivo del 5 luglio 1956 e contenute nel presente e il Regolamento a questo allegato, s'intenderanno approvate col voto favorevole di tanti consorziati presenti o rappresentati per delega che rappresentino almeno il 40% (quaranta per cento) del numero totale dei consorziati.

F.to Avv. ORAZIO AMMASSARI

F.to DR. FRANCESCO LUCREZIO